



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

ai sensi dell'articolo 3 comma 34 del D. Lgs. n. 163/2006
Convenzione per l'esercizio in forma associata della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Albano Laziale, Castel Gandolfo, Grottaferrata e Marino ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 D.C.C. n. 37 del 21.10.2015

GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E CONCESSIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA, PER IL TRIENNIO 2017 – 2018 – 2019, NEL CIMITERO COMUNALE DI GROTTAFERRATA

CODICE CIG: 6847045846

Procedura aperta: ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016.

QUESITI

QUESITO N. 1 DEL 18 aprile 2017

Alla centrale unica di committenza tra i Comuni di Albano Laziale (capofila), Marino, Grottaferrata, Castel Gandolfo.

Si richiedono chiarimenti e le opportune modifiche al disciplinare e ai relativi moduli in merito alla procedura di gara per L'affidamento della gestione dei servizi cimiteriali e concessione illuminazione votiva, per il triennio 2017 – 2018 – 2019, nel cimitero comunale di Grottaferrata codice CIG: 6847045846.

Nel rispetto dell'art. 68 del codice degli appalti D. Lgs. N. 50/2016 e precisamente al comma 4 il quale recita che " Le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o, nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni, compresa la stima del valore, taluni lavori, forniture o servizi", la prescrizione posta al punto 1.4.3.2 del disciplinare, appare inserita per svantaggiare indebitamente alcuni operatori soprattutto quelli tutelati espressamente dal codice degli appalti come le piccole imprese.

Inoltre sembrano non giustificabili dall'oggetto dell'appalto le caratteristiche da possedere per la partecipazione alla gara in oggetto. Come specificato dall'art. 68 comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 il quale cita che "Salvo che siano giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico specifico, né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono tuttavia consentiti, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intellegibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile applicando il comma 5. In tal caso la menzione o il riferimento sono accompagnati dall'espressione << o equivalente>>".

Ci si riserva di disporre ulteriori chiarimenti e azioni al fine di garantire i principi di libera concorrenza non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel codice degli appalti.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Albano Laziale, Castel Gandolfo, Grottaferrata, Marino

RISPOSTA AL QUESITO N. 1 DEL 19 aprile 2017

In primo luogo si ritiene di evidenziare che le disposizioni del punto 1.4.3.2 del disciplinare di gara non si pongono in contrasto con le disposizioni dell'art. 68, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 in quanto i riferimenti relativi alla dotazione di attrezzature tecniche richiesta in relazione al requisito di capacità tecnica sono assolutamente generici.

I requisiti di capacità tecnica, tra i quali il possesso di specifiche attrezzature idonee ad eseguire le prestazioni previste in appalto, concernono l'affidabilità organizzativa del concorrente. Quanto richiesto al punto 1.4.3.2 del disciplinare di gara appare in linea, ragionevole, adeguato e proporzionato rispetto all'oggetto ed all'entità economica dell'appalto.

Richiamate le disposizioni dell'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e della Sezione 9 del disciplinare di gara, si ritiene che le previsioni del punto 1.4.3.2 del disciplinare di gara siano perfettamente in linea con le disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016 e non ledano la *par condicio* né limitino la possibilità di partecipare alla gara d'appalto da parte delle micro e piccole imprese.

QUESITO N. 2 DEL 28 aprile 2017

Alla centrale unica di committenza

La presente per richiedere chiarimenti in merito alle procedura di gara per l'affidamento della gestione dei servizi cimiteriali e concessione illuminazione votiva, per il triennio 2017 – 2018 – 2019, nel cimitero comunale di Grottaferrata codice cig:6847045846

Al punto 1.4.3.2 del disciplinare, dove si richiedono le capacità tecniche. Siamo a chiedere chiarimenti in merito al possesso in fase di gara del mezzo cingolato; il chiarimento è se, visto che è inserito in una lista di attrezzature di profilo economico notevolmente meno onerose, il mezzo cingolato può essere inserito con una nostra dichiarazione che in caso di aggiudicazione della gara in oggetto, sarà messo a disposizione per il necessario, attraverso acquisto dello stesso o noleggio.

Sempre al punto sopra menzionato si richiede anche il possesso di una moto pala, un mini scavatore soddisfa il requisito richiesto?

Cordiali saluti

RISPOSTA AL QUESITO N. 2 DEL 28 aprile 2017

Come già evidenziato in occasione della risposta al Quesito n. 1, i requisiti di capacità tecnica, tra i quali il possesso di specifiche attrezzature idonee ad eseguire le prestazioni previste in appalto, concernono l'affidabilità organizzativa del concorrente al quale, in linea con le disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016, si chiede di dimostrare alla stazione appaltante non solo di "saper fare", in quanto ha già eseguito prestazioni analoghe a quelle oggetto dell'appalto, ma che "riuscirà a fare", poiché dispone di un'adeguata organizzazione tecnica.

In risposta al quesito, pertanto, si rappresenta che le disposizioni di cui al punto III.2.3 – 1) del bando di gara e del punto 1.4.3.2 del disciplinare di gara in ordine al possesso di attrezzatura tecnica vanno intese nel senso che il concorrente deve avere disponibilità della richiesta attrezzatura tecnica fin dal momento di presentazione dell'offerta.

Per il soddisfacimento del requisito si può ricorrere all'istituto dell'avvalimento come disposto dall'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e dalla Sezione 9 del disciplinare di gara.

Il possesso di un mini escavatore soddisfa il requisito richiesto nei documenti di gara.

QUESITO N. 3 DEL 28 aprile 2017

Si ribadisce quanto già segnalato (ndr vedi quesito n. 1), specificando che i requisiti di partecipazione con attrezzature ininfluenti per garantire i servizi cimiteriali richiesti, per un valore di mercato superiore a 20 mila euro e con caratteristiche peculiari come i cingolati, ledano e non

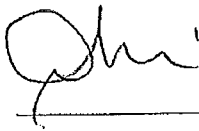
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Albano Laziale, Castel Gandolfo, Grottaferrata, Marino

poco la possibilità di partecipazione delle piccole medie imprese. In attesa di giusti correttivi del disciplinare di gara in relazione alle disposizioni del punto 1.4.3.2, gli scriventi si riservano ulteriori azioni, anche legali al fine di garantire i principi dettati dal nuovo codice degli appalti pubblici.

RISPOSTA AL QUESITO N. 3 DEL 28 aprile 2017

Si ribadisce quanto già esposto in precedenza nella risposta al quesito n. 1 richiamando, in relazione a quanto specificamente indicato nel quesito, le definizioni di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della UE n. legge 124 del 20 maggio 2003.

Il Responsabile Unico del procedimento
D.ssa Carola Pasquali



Il Direttore della C.U.C.
Ing. Filippo Vittori

